


Provincia di Belluno
Comparto Regioni ed Autonomie locali


Comune di Vodo di Cadore

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL
PERSONALE DEL COMUNE DI VODO DI CADORE (BL) SUI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

**STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CCNL
01.04.1999**



Adolfo
Ferruccio



Premesso che:

In data 18 luglio 2017 è stata sottoscritta la preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione per il personale del Comune di Vodo di Cadore.

In data 01 agosto 2017 è stata sottoscritta la relazione tecnico-finanziaria illustrativa di tutte le causali di spesa del contratto citato.

In data 06 agosto 2017 è stato acquisito il parere dell'organo di revisione sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio.

Con delibera di Giunta n. 42 del 12 luglio 2017 il Comune di Vodo, nominando la delegazione trattante costituita dall'Unione Montana Feltrina e approvando le direttive, ha autorizzato la delegazione trattante alla sottoscrizione del definitivo.

Il giorno 04 ottobre 2017, ha avuto luogo a Feltre, presso la sede della Unione Montana Feltrina, l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica nelle persone:

(Presidente) Mareschi Giuseppe

Bassani Manuela

Miti Zancanaro

R.S.U. nella persona di _____

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di

CGIL FP _____

CISL FP: _____

UIL FPL _____

DICCAP _____

FIADLCSA _____

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCDI sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, relativo al personale dipendente del Comune di Vodo di Cadore, del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, destinatario dello stesso.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 92, commi da 7-bis a 7-quater, del D. lgs. n. 163/2006

Articolo 2 – Quota di fondo progettazione e l'innovazione da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; la soglia massima è fissata, in Euro 1.500.000,00 e saranno definiti almeno 5 scaglioni di importo;

b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del D. lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010.

2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0.50.

3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1.00 e 0.50.

4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:

somma da stanziare = (2% dell'importo posto a base di gara) * PE * PC

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori) nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:

-) progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);

-) esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

c) il regolamento individua le percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (progettazione preliminare, progettazione definitiva, ecc.), privilegiando, percentualmente, la fase progettuale;

d) spetta al dirigente/responsabile di servizio, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.

2. Il dirigente/responsabile di servizio, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:

- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere.

3. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione, le percentuali di riduzione devono essere proporzionali ai ritardi e comunque non possono superare il 50% di riduzione dell'incentivo spettante, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie per l'ente.

5. Le parti convengono che si possa prevedere l'erogazione in misura ridotta di compensi al personale comunale anche in caso in cui la progettazione sia affidata a soggetti esterni, per opere di particolare rilevanza, e complessità, oppure coinvolgano più amministrazioni o per ragioni d'urgenza.

Articolo 4 – Altre disposizioni

1. Lo svolgimento delle attività previste dal regolamento, non deve pregiudicare l'assolvimento anche degli altri compiti e obblighi dell'area.

2. I compensi di cui al regolamento remunerano in modo omnicomprensivo tutte le attività relative alla gestione delle opere pubbliche da parte dei dipendenti coinvolti, compreso l'eventuale lavoro aggiuntivo necessario all'esecuzione delle attività di cui al regolamento e non possono essere cumulate con altre forme incentivanti.

Articolo 5 – Applicazione del regolamento

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel regolamento avranno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 9.8.2014; per tutte le attività concluse entro il 18.8.2014, si continuerà ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale nel periodo dal 25.6.2014 non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

- Comune di Vodo di Cadore – Delibera di Giunta n. 42 del 12 luglio 2017

